


Bollettino di Vigilanza

Anno IV n. 11/2016



pubblicato il 30 dicembre 2016



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici
e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1.	REGOLAMENTI.....	3
1.1	REGOLAMENTI	5
	Regolamento n. 31 del 9 novembre 2016.....	5
	Regolamento concernente l'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni di cui agli articoli 45-bis, comma 2, 45-quinquies, comma 2, e 45-septies, commi 2 e 3, lettera b), 191, comma 1, lettera b) numero 2) e lettera s), 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro).....	5
	Regolamento n. 32 del 9 novembre 2016.....	22
	Regolamento concernente la valutazione del rischio e della solvibilità di cui al titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa), capo I (Disposizioni generali), sezione II (Sistema di governo societario), articolo 30-ter, e al titolo XV (Vigilanza sul gruppo), capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-ter del Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all'implementazione nazionale delle Linee Guida EIOPA sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità.	22
2.	PROVVEDIMENTI.....	35
2.1	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	37
	Provvedimento n. 51 del 18 novembre 2016.....	37
	Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2017 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.	37
	Provvedimento n. 52 del 23 novembre 2016.....	39
	Sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Seconda sezione	39
2.2	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	41
	Provvedimento n. 0208986/16 del 9 novembre 2016.....	41
	Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'assunzione del controllo totalitario di concerto di Ergo Assicurazioni S.p.A. da parte del sig. Claus Henrik Stenbaek e della sig.ra Sarah Emilia Van de Water, per il tramite di DARAG Emanuelli Ltd. Provvedimento.	41
	Provvedimento n. 0210839/16 del 11 novembre 2016.....	42
	Holmo S.p.A. – Rigetto dell'istanza di autorizzazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68, 210-bis e 210-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in relazione alla partecipazione qualificata del 23,50% in Finsoe s.p.a.. Provvedimento.	42
	Provvedimento n. 0214274/16 del 16 novembre 2016.....	43
	Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. – Autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ad estendere l'attività assicurativa in alcuni rami danni. Provvedimento.....	43
	Provvedimento n. 0218224/16 del 22 novembre 2016.....	44
	Helvetia Vita Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. e Nationale Suisse Vita Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione,	

	ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap 18 febbraio 2008, n. 14, alla fusione per incorporazione di Nationale Suisse Vita Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. in Helvetia Vita Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., con sede in Milano. Provvedimento.	44
	Provvedimento n. 0218225/16 del 22 novembre 2016	45
	Poste Vita S.p.A.. Istanza di autorizzazione al rimborso di un prestito subordinato a scadenza indeterminata ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. (d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.....	45
	Provvedimento n. 0219945/16 del 24 novembre 2016	46
	Autorizzazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68, 210-bis e 210-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in relazione alla partecipazione qualificata del 34,39% in Finsoe s.p.a.. Provvedimento.....	46
3.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	47
3.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	49
3.2	SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI	77

OMISSIS

4. IMPRESE IN L.C.A.	87
4.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI.....	89
EURO LLOYD ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Napoli	89
NORDEST ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Genova	89
5. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	91
5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	93
6. ALTRE NOTIZIE	95
6.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	97
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Tryg Garantiforsikring A/S a Tryg Forsikring A/S, entrambe con sede in Danimarca.....	97

1. REGOLAMENTI

1.1 REGOLAMENTI

Regolamento n. 31 del 9 novembre 2016

Regolamento concernente l'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni di cui agli articoli 45-bis, comma 2, 45-quinquies, comma 2, e 45-septies, commi 2 e 3, lettera b), 191, comma 1, lettera b) numero 2) e lettera s), 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 45-bis, comma 2, 45-quinquies, comma 2, 45-septies, commi 2 e 3, lettera b), 191, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera s) e 216-ter, comma 1;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare, gli articoli da 119 a 135, 209 e 214;

VISTE le Linee Guida EIOPA in materia di applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Valutazione della riassicurazione passiva nel calcolo del *SCR_n/CAT*)

TITOLO II - INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI CATASTROFALI

- Art. 5 (Livello di dettaglio richiesto per l'individuazione degli eventi catastrofici)
- Art. 6 (Specificazione di eventi catastrofici singoli o di eventi catastrofici cumulativi)
- Art. 7 (Individuazione degli eventi catastrofici del *SCR_{nat}CAT* per le regioni dello Spazio Economico Europeo (SEE))
- Art. 8 (Individuazione degli eventi catastrofici del *SCR_{nat}Cat* per le regioni esterne allo SEE)
- Art. 9 (Selezione dell'evento catastrofico rilevante)
- Art. 10 (Entità dei sinistri nel calcolo del *SCR_{liability}*)

TITOLO III - DISAGGREGAZIONE DELLA PERDITA LORDA

- Art. 11 (Metodi per la disaggregazione della perdita lorda per singole componenti)
- Art. 12 (Disaggregazione delle perdite lorde del *SCR_{nat}CAT* per le regioni dello SEE)
- Art. 13 (Disaggregazione delle perdite lorde del *SCR_{nat}CAT* per le regioni esterne allo SEE)
- Art. 14 (Disaggregazione della perdita lorda del *SCR_{npp}property* in relazione a catastrofi naturali)
- Art. 15 (Disaggregazione delle perdite lorde del *SCR_{mm}CAT*: rischi di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sinistri marittimi, sinistri aeronautici, incendi e responsabilità civile)
- Art. 16 (Disaggregazione della perdita lorda del *SCR_{credit}*: rischio di grave inadempimento)
- Art. 17 (Disaggregazione della perdita lorda del *SCR_{credit}*: rischio di recessione)

TITOLO IV - APPLICAZIONE DELLA RIASSICURAZIONE PASSIVA

- Art. 18 (Trattamento di tipologie di contratti di riassicurazione non contemplate dal Regolamento)
- Art. 19 (Applicabilità delle coperture riassicurative passive)
- Art. 20 (Impatto sui fondi propri di base derivante dai fattori che ricostituiscono la copertura riassicurativa)
- Art. 21 (Premi di reintegro)
- Art. 22 (Ordine di applicazione delle coperture riassicurative)
- Art. 23 (Riassicurazione proporzionale)
- Art. 24 (Riassicurazione non proporzionale per rischio)
- Art. 25 (Riassicurazione non proporzionale per evento)
- Art. 26 (Contratti a carattere non indennitario e rischio di base)
- Art. 27 (Livello di applicazione dei contratti di riassicurazione)
- Art. 28 (Trattamento di coperture riassicurative condivise)

TITOLO V - RIAGGREGAZIONE DELLE PERDITE NETTE

Art. 29 (Riaggregazione delle perdite nette per il calcolo del *SCR_n/CAT*)

Art. 30 (Trattamento dei requisiti di capitale di componenti di calcolo ottenute a livelli di aggregazione inferiori)

TITOLO VI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'IMPRESA APPARTENENTE AD UN GRUPPO

Art. 31 (Trattamento degli accordi di riassicurazione interna ad un gruppo)

Art. 32 (Stima dell'importo recuperabile dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofici cumulativi)

Art. 33 (Stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofici singoli)

TITOLO VII - DOCUMENTAZIONE E CONVALIDA

Art. 34 (Documentazione e convalida degli eventi catastrofici)

Art. 35 (Documentazione relativa ai metodi utilizzati per la disaggregazione delle perdite lorde)

Art. 36 (Documentazione relativa alle procedure di disaggregazione delle perdite lorde e di riaggregazione delle perdite nette)

TITOLO VIII - ATTRIBUZIONE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE AI GRUPPI DI RISCHIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER IL CALCOLO DEL *SCR_{MM}CAT*

Art. 37 (Attribuzione delle polizze ai gruppi di rischio di responsabilità civile dell'allegato XI degli Atti delegati)

Art. 38 (Attribuzione e scomposizione di una copertura assicurativa o riassicurativa proporzionale sulla responsabilità civile)

TITOLO IX - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CALCOLI A LIVELLO DI GRUPPO

Art. 39 (Disposizioni applicabili ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo)

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-bis, comma 2, 45-quinquies, comma 2, 45-septies, commi 2 e 3, lettera b), e 191, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera s), 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento delegato n. 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:
 - a) “Atti delegati”: il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
 - b) “Codice”: il decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74;
 - c) “perdita lorda”:
 - i. quando l’attenuazione del rischio viene applicata ad un sottomodulo del rischio di catastrofe per l’assicurazione danni che non dipende dall’aggregazione di sottomoduli situati ad un livello gerarchico inferiore, la perdita istantanea calcolata secondo le disposizioni tecniche contenute negli articoli degli Atti delegati che disciplinano il sottomodulo in questione;
 - ii. quando l’attenuazione del rischio viene applicata ad un sottomodulo del rischio di catastrofe per l’assicurazione danni che dipende dall’aggregazione di sottomoduli situati ad un livello gerarchico inferiore, la perdita istantanea calcolata secondo le disposizioni tecniche contenute negli articoli degli Atti delegati che disciplinano il sottomodulo in questione utilizzando, come input, i risultati di ogni pertinente sottomodulo di rischio da cui il sottomodulo in questione dipende al netto della eventuale attenuazione del rischio applicata.
 - d) “evento catastrofale cumulativo”: un evento catastrofale che interessa un insieme di polizze, i cui effetti su singole polizze non possono essere facilmente identificati;
 - e) “evento catastrofale singolo”: un evento catastrofale che interessa una singola polizza o polizze che possono essere specificatamente identificate;
 - f) “evento catastrofale lordo”: evento catastrofale associato alla perdita lorda dopo la disaggregazione e determinato ad un livello di granularità appropriato per l’applicazione del programma di riassicurazione passiva;
 - g) “sottomodulo principale”: sottomodulo di rischio del *SCRn/CAT* di cui all’art. 119 comma 1 degli Atti Delegati;
 - h) “sottomodulo secondario”: sottomodulo di rischio di cui agli articoli 120, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 130, 131, 132, 133 e 134 degli Atti delegati, da cui i sottomoduli principali del *SCRn/CAT* dipendono;
 - i) “premio di reintegro”: premio riassicurativo pagabile all’impresa che esercita la riassicurazione attiva per la ricostituzione della copertura riassicurativa, i cui criteri di determinazione sono previsti contrattualmente;
 - l) “costo di reintegro”: costo a carico dell’impresa necessario per la ricostituzione della copertura riassicurativa passiva, i cui criteri di determinazione sono previsti contrattualmente;

- m) “*clash cover*”: copertura riassicurativa sull’“Eccesso di perdita o di sinistro” (*Excess of loss*) riguardante due o più rischi a fronte di perdite generate da un medesimo evento catastrofe;
- n) “evento catastrofe 1 su 200 anni”: evento catastrofe corrispondente al valore a rischio (VaR) con un livello di confidenza del novantanove virgola cinque per cento (99,5%) su un periodo di un anno, ai sensi dell’articolo 45-sexies, comma 4 del Codice;
- o) “componente”: un’unità di calcolo indipendente per cui, a livello di sottomodulo principale o a livelli di granularità inferiori, è possibile determinare il requisito patrimoniale di solvibilità;
- p) *SCRnlCAT*: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe per l’assicurazione non vita di cui all’articolo 119 degli Atti delegati;
- q) *SCRnatCAT*: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe naturale di cui all’articolo 120 degli Atti delegati;
- r) *SCRnpproperty*: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe della riassicurazione non proporzionale danni ai beni di cui all’articolo 127 degli Atti delegati;
- s) *SCRmmCAT*: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe provocata dalle attività umane di cui all’articolo 128 degli Atti delegati;
- t) *SCRCAtother*: requisito patrimoniale per il rischio di altre catastrofi per l’assicurazione non vita di cui all’articolo 135 degli Atti delegati;
- u) *SCRwindstorm*: requisito patrimoniale per il rischio di tempesta di cui all’articolo 121 degli Atti delegati;
- v) *SCRearthquake*: requisito patrimoniale per il rischio di terremoto di cui all’articolo 122 degli Atti delegati;
- z) *SCRflood*: requisito patrimoniale per il rischio di alluvione di cui all’articolo 123 degli Atti delegati;
- aa) *SCRhail*: requisito patrimoniale per il rischio di grandine di cui all’articolo 124 degli Atti delegati;
- bb) *SCRsubsidence*: requisito patrimoniale per il rischio di cedimento di cui all’articolo 125 degli Atti delegati;
- cc) *SCRmotor*: requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli di cui all’articolo 129 degli Atti delegati;
- dd) *SCRmarine*: requisito patrimoniale per il rischio di sinistri marittimi di cui all’articolo 130 degli Atti delegati;
- ee) *SCRaviation*: requisito patrimoniale per il rischio di sinistri aeronautici di cui all’articolo 131 degli Atti delegati;
- ff) *SCRfire*: requisito patrimoniale per il rischio di incendio di cui all’articolo 132 degli Atti delegati;
- gg) *SCRliability*: requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile di cui all’articolo 133 degli Atti delegati;
- hh) *SCRcredit*: requisito patrimoniale per il rischio di credito e di cauzione di cui all’articolo 134 degli Atti delegati;
- ii) *SCRdefault*: il requisito patrimoniale per il rischio di grave inadempimento di cui all’articolo 134 degli Atti delegati;
- ll) *SCRrecession* è il requisito patrimoniale per il rischio di recessione di cui all’articolo 134 degli Atti delegati;
- mm) effetto di diversificazione: per ciascun sottomodulo, principale o secondario, del *SCRnlCAT*, la riduzione del requisito patrimoniale di solvibilità che si genera a seguito dell’applicazione del meccanismo di aggregazione delle singole componenti di calcolo, come stabilito dagli Atti delegati;
- nn) trasferimento parziale di rischio: collocamento, presso controparti terze, di una parte del rischio concordato con l’intermediario riassicurativo;

- oo) “ultima società controllante italiana”, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

Art. 4.
(Valutazione della riassicurazione passiva nel calcolo del *SCRn/CAT*)

1. Per ciascun sottomodulo, principale o secondario, del *SCRn/CAT* che determina il calcolo di una perdita catastrofale lorda, l’impresa, in modo sequenziale:
- a) individua l’evento catastrofale che origina la corrispondente perdita lorda in base ai criteri di cui al Titolo II del presente Regolamento;
 - b) disaggrega la perdita lorda di cui alla lettera a) per componenti sulla base dei metodi di cui al Titolo III del presente Regolamento;
 - c) applica le coperture riassicurative e determina le perdite nette sulla base dei criteri di cui al Titolo IV del presente Regolamento;
 - d) riaggrega, le perdite nette di cui alla lettera c) sulla base dei criteri di cui al Titolo V del presente Regolamento;
 - e) determina il rispettivo requisito di capitale al netto della riassicurazione.

TITOLO II
INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI CATASTROFALI

Art. 5
(Livello di dettaglio richiesto per l’individuazione degli eventi catastrofali)

1. In ottemperanza agli articoli da 119 a 135 degli Atti delegati, l’impresa individua appropriati “eventi catastrofali 1 su 200 anni” con un livello di dettaglio sufficiente per poter applicare le tecniche di attenuazione del rischio.

Art. 6
(Specificazione di eventi catastrofali singoli o di eventi catastrofali cumulativi)

1. L’impresa classifica le perdite del *SCRn/CAT*, definite a livello di sottomodulo principale o ad un livello di granularità inferiore, come perdite generate da eventi catastrofali cumulativi oppure come perdite generate da eventi catastrofali singoli.
2. Nel caso di perdite generate da eventi catastrofali singoli l’impresa specifica se i suddetti eventi incidono su polizze specifiche conosciute o meno.
3. L’impresa classifica l’evento catastrofale di cui al comma 1 come:
- a) evento catastrofale cumulativo, per il calcolo di *SCRwindstorm*, *SCRearthquake*, *SCRflood*, *SCRhail* e *SCRsubsidence*;

Regolamenti

- b) evento catastrofe singolo che incide su una singola polizza, per il calcolo di *SCRmotor*;
 - c) evento catastrofe singolo che incide su specifiche polizze conosciute per il calcolo di *SCRliability*, *SCRmarine*, *SCRaviation* e *SCRfire*;
- 4. Per il calcolo di *SCRcredit* l'impresa classifica la perdita ai sensi degli articoli 16 e 17.
 - 5. Per il calcolo di *SCRnpproperty* l'impresa classifica la perdita ai sensi dall'articolo 14.

Art. 7

(Individuazione degli eventi catastrofici del *SCRnatCAT* per le regioni dello Spazio Economico Europeo (SEE))

- 1. Nel caso di perdite lorde del *SCRnatCAT* imputabili a regioni dello SEE, l'impresa considera eventi singoli o doppi che interessano una o più regioni in conformità alle relative disposizioni tecniche contenute negli articoli degli Atti delegati, e non assume a priori che in ogni regione possano verificarsi eventi multipli.

Art. 8

(Individuazione degli eventi catastrofici del *SCRNatCAT* per le regioni esterne allo SEE)

- 1. Nel caso di perdite lorde del *SCRnatCAT* imputabili a regioni esterne allo SEE per le quali non è definito il numero dei rispettivi eventi catastrofici cumulativi, l'impresa applica un approccio coerente con quello di cui all'articolo 7.

Art. 9

(Selezione dell'evento catastrofe rilevante)

- 1. Quando può essere specificato un numero di "eventi catastrofici 1 su 200 anni", l'impresa individua gli eventi in coerenza con il proprio profilo di rischio e seleziona l'evento che genera la perdita catastrofe massima dopo l'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio.

Art. 10

(Entità dei sinistri nel calcolo del *SCRliability*)

- 1. L'impresa determina l'entità dei singoli sinistri su cui si basa il calcolo della perdita dei fondi propri di base per il calcolo del *SCRliability* tenendo conto di quanto previsto dall'orientamento 7, paragrafi 1.15 e 1.16 delle Linee Guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita.
- 2. L'IVASS può richiedere all'impresa di dimostrare che l'acquisizione di coperture riassicurative non è influenzata in modo significativo dalle valutazioni di rischio richieste dal presente articolo.

TITOLO III DISAGGREGAZIONE DELLA PERDITA LORDA

Art. 11

(Metodi per la disaggregazione della perdita lorda per singole componenti)

1. Quando in corrispondenza di un sottomodulo principale o ad un livello di granularità inferiore del *SCR_n/CAT* non è possibile identificare l'impatto di un evento catastrofe su singole polizze in modo tale che le coperture riassicurative passive possano essere applicate, l'impresa disaggrega la perdita lorda per singole componenti.
2. Per operare la disaggregazione di cui al comma 1, l'impresa, fatti salvi i casi diversamente disciplinati dal presente regolamento, utilizza uno dei metodi specificati di seguito:
 - a) metodo "max": l'impresa assegna la perdita lorda alla componente che contribuisce in misura principale alla sua determinazione, senza tenere conto dell'effetto di diversificazione;
 - b) metodo della "ripartizione": l'impresa ripartisce la perdita lorda nelle componenti rilevanti in proporzione al loro contributo fornito nella determinazione della perdita stessa, senza tenere conto dell'effetto di diversificazione. In alternativa, l'impresa ripartisce la perdita lorda in modo analogo a quanto previsto dall'articolo 37, comma 3 degli Atti delegati.
 - c) metodo della "fusione": l'impresa applica entrambi i metodi di cui alle lettere a) e b) e seleziona il metodo che genera il massimo requisito patrimoniale netto.

Art. 12

(Disaggregazione delle perdite lorde del *SCR_{nat}CAT* per le regioni dello SEE)

1. Per disaggregare le perdite lorde del *SCR_{nat}CAT* per le regioni dello SEE, l'impresa utilizza il metodo della "fusione" di cui all'articolo 11 per il *SCR_{windstorm}* e il *SCR_{flood}* ed il metodo "max" di cui all'articolo 11 per il *SCR_{earthquake}* e il *SCR_{hail}*.
2. Per disaggregare le perdite lorde di cui al comma 1 per unità di attività (*business unit*), imprese o aree di attività, l'impresa utilizza il metodo della "ripartizione" di cui all'articolo 11.
3. Se i metodi di cui ai commi 1 e 2 non sono adeguati al proprio profilo di rischio, l'impresa applica uno degli altri metodi di cui all'articolo 11 fornendo adeguata motivazione all'IVASS.

Art. 13

(Disaggregazione delle perdite lorde del *SCR_{nat}CAT* per le regioni esterne allo SEE)

1. Nel calcolo del *SCR_{nat}CAT* l'impresa applica metodi coerenti con quelli applicati per disaggregare le perdite lorde per le regioni dello SEE di cui all'articolo 12 per disaggregare le perdite lorde per le regioni esterne allo SEE.
2. Se i metodi di cui al comma 1 non sono adeguati al proprio profilo di rischio, l'impresa applica uno degli altri metodi di cui all'articolo 11 fornendo adeguata motivazione all'IVASS.

Regolamenti

Art. 14

(Disaggregazione della perdita lorda del *SCR_{npproperty}* in relazione a catastrofi naturali)

1. Nel calcolo di *SCR_{npproperty}*, l'impresa applica il metodo "max" di cui all'art. 11 per assegnare la perdita lorda ad una regione.
2. Una volta attuata l'assegnazione di cui al comma 1, l'impresa stima l'esposizione al rischio maggiore nell'ambito della regione di cui al comma 1 e il numero di eventi catastrofali da applicare ai contratti sottostanti, come nel caso di eventi catastrofali cumulativi.
3. Se sono identificati due eventi catastrofali cumulativi, l'impresa assume che entrambi gli eventi si verifichino all'interno della stessa regione.
4. Se l'approccio di cui ai commi 1, 2 e 3 non è adeguato al proprio profilo di rischio, l'impresa applica uno degli altri metodi di cui all'articolo 11 fornendo adeguata motivazione all'IVASS.

Art. 15

(Disaggregazione delle perdite lorde del *SCR_{mmCAT}*: rischi di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sinistri marittimi, sinistri aeronautici, incendi e responsabilità civile)

1. L'impresa disaggrega le perdite lorde del *SCR_{mmCAT}* conformemente ai commi da 2 a 5.
2. Per il calcolo di *SCR_{liability}*, l'impresa individua le polizze specifiche interessate dall'evento catastrofale lordo a norma dei criteri previsti dal Titolo VIII.
3. Per il calcolo di *SCR_{marine}*, *SCR_{aviation}* e *SCR_{fire}*, l'impresa individua le polizze interessate e conseguentemente quali coperture riassicurative applicare ai sinistri, tenuto anche conto delle coperture riassicurative di tipo "Eccesso di perdita o di sinistro" (*Excess of loss*).
4. Per il calcolo di *SCR_{motor}*, l'impresa ipotizza che la perdita lorda derivi da un evento catastrofale singolo.
5. Ai fini del comma 4, l'impresa ipotizza che la perdita lorda si sia verificata nella regione o nell'unità di attività (*business unit*) che genera il massimo contributo al calcolo della perdita stessa, senza tenere conto dell'effetto di diversificazione, o in entrambe.
6. L'IVASS può richiedere all'impresa di dimostrare che l'acquisizione di coperture riassicurative non è influenzata in modo significativo dalle valutazioni di rischio richieste dal presente articolo.

Art. 16

(Disaggregazione della perdita lorda del *SCR_{credit}*: rischio di grave inadempimento)

1. Per il calcolo di *SCR_{default}*, l'impresa, nel determinare le due massime esposizioni creditizie di cui all'articolo 134 degli Atti delegati, considera cumulativamente le esposizioni verso entità appartenenti ad un medesimo gruppo.

Art. 17

(Disaggregazione della perdita lorda del *SCRcredit*: rischio di recessione)

1. Nell'ambito del calcolo di *SCRrecession*, per disaggregare la perdita lorda per territori, settori, tipologie di prodotto o, più in generale, per il rispettivo ambito di applicabilità della copertura riassicurativa, l'impresa assegna la perdita lorda in maniera proporzionale al volume dei premi lordi.
2. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 9, l'impresa, ai fini del comma 1, considera uno scenario di recessione dato dal verificarsi di più eventi collegati e pertanto individua un evento catastrofe cumulativo rilevante.

**TITOLO IV
APPLICAZIONE DELLA RIASSICURAZIONE PASSIVA**

Art. 18

(Trattamento di tipologie di contratti di riassicurazione non contemplate dal Regolamento)

1. L'impresa applica le disposizioni di cui al presente Titolo anche ai contratti di riassicurazione o alle caratteristiche contrattuali che non sono esplicitamente rilevate nel presente Regolamento.

Art. 19

(Applicabilità delle coperture riassicurative passive)

1. Nel calcolo del *SCRn/CAT*, l'impresa applica le coperture riassicurative passive nel rispetto degli articoli da 209 a 214 degli Atti delegati.
2. L'impresa applica ciascuna copertura riassicurativa di cui al comma 1 ad uno dei seguenti livelli di calcolo del *SCRn/CAT*:
 - a) una o più zone di rischio di una singola regione, all'interno di un sottomodulo secondario;
 - b) una o più regioni, appartenenti o meno allo SEE, all'interno di un sottomodulo principale;
 - c) uno o più sottomoduli secondari all'interno di un sottomodulo principale;
 - d) uno o più sottomoduli principali.
3. L'impresa può applicare anche coperture specifiche per aree di attività o per unità di attività (*business unit*).
4. Se una copertura riassicurativa riguarda altri rischi non evidenziati dai sottomoduli principali e secondari del *SCRn/CAT*, l'impresa considera comunque tali rischi nella valutazione dell'attenuazione del rischio del *SCRn/CAT*.
5. Nell'applicazione delle coperture riassicurative ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'impresa:
 - a) garantisce l'assenza di doppi conteggi nel calcolo dei recuperi riassicurativi, ai sensi dell'articolo 209, paragrafo 1, lettera e), degli Atti delegati;
 - b) assicura che il recupero complessivo derivante dall'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio consentite non superi, nel calcolo delle perdite nette

Regolamenti

risultanti, l'importo complessivo possibile secondo i termini e le condizioni degli accordi di trasferimento del rischio.

Art. 20

(Impatto sui fondi propri di base derivante dai fattori che ricostituiscono la copertura riassicurativa)

1. L'impresa considera i premi e i costi di reintegro o altri flussi di cassa che possono derivare dalla ricostituzione della copertura riassicurativa o a seguito del manifestarsi di specifiche condizioni previste dal contratto riassicurativo.

Art. 21

(Premi di reintegro)

1. Ai sensi dell'articolo 20, l'impresa che esercita la riassicurazione attiva può considerare la ricezione di premi di reintegro solo se è in grado di dimostrare all'IVASS che essi saranno effettivamente attivati dall'evento catastrofale lordo individuato per il sottomodulo principale del rischio pertinente o ad un suo livello di granularità inferiore.
2. Nel calcolo della perdita lorda, l'impresa di cui al comma 1 considera le esposizioni supplementari per qualsiasi evento successivo che derivi dalla ricezione dei premi di reintegro.

Art. 22

(Ordine di applicazione delle coperture riassicurative)

1. L'impresa applica le coperture riassicurative nell'ordine specificato dagli accordi contrattuali applicabili ai rischi sottostanti.

Art. 23

(Riassicurazione proporzionale)

1. In presenza di contratti di riassicurazione proporzionale, l'impresa ripartisce in modo proporzionale la perdita lorda tra i suddetti contratti di riassicurazione.
2. Se un contratto di riassicurazione proporzionale è soggetto ad un "evento limite" o ad altro limite equivalente, l'impresa attribuisce la perdita lorda a tale contratto senza superare tale limite e aggiunge l'eventuale eccedenza alla quota della perdita netta trattenuta.

Art. 24

(Riassicurazione non proporzionale per rischio)

1. Nei calcoli del *SCR_n/CAT* l'impresa utilizza coperture riassicurative di tipo "Eccesso di perdita o di sinistro" (*Excess of loss*) e coperture derivanti da contratti di riassicurazione facoltativi non proporzionali solo se l'evento catastrofale lordo consente di individuare le specifiche polizze conosciute tra quelle sottostanti che vi sono esposte.

Art. 25

(Riassicurazione non proporzionale per evento)

1. L'impresa applica la riassicurazione non proporzionale solamente nel caso di eventi catastrofali lordi per i quali la perdita lorda può essere ripartita in modo appropriato.
2. L'impresa applica la riassicurazione non proporzionale considerando in modo prudente le caratteristiche contrattuali meno comuni, come le franchigie, i trasferimenti parziali di rischio e la coassicurazione.

Art. 26

(Contratti a carattere non indennitario e rischio di base)

1. Nel calcolo del *SCR_n/CAT*, l'impresa non tiene conto dell'effetto di attenuazione del rischio di contratti non indennitari, salvo nell'ipotesi in cui dimostri che il livello di rischio di base sottostante non sia significativo in virtù della selezione dell'evento catastrofale rilevante.

Art. 27

(Livello di applicazione dei contratti di riassicurazione)

1. Nel calcolo del *SCR_n/CAT*, l'impresa considera a quale livello applicare i contratti di riassicurazione, tenuto conto della sostanza del meccanismo di attenuazione del rischio e del livello atteso degli importi recuperabili dai suddetti contratti in caso di accadimento dell'evento catastrofale lordo.
2. Nella stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione che prevedono una "clash cover", l'impresa, su richiesta dell'IVASS, dimostra che i suddetti contratti coprono gli eventi catastrofali individuati per il calcolo del *SCR_n/CAT* secondo le disposizioni tecniche degli Atti delegati per la formula standard.
3. L'impresa garantisce che non si verifichino doppi conteggi nel calcolo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e, su richiesta dell'IVASS, dimostra con motivazione adeguata la logica sottesa all'applicazione dei contratti di riassicurazione.

Art. 28

(Trattamento di coperture riassicurative condivise)

1. Nel caso di coperture riassicurative condivise, l'impresa applica i principi di cui all'articolo 32.

TITOLO V
RIAGGREGAZIONE DELLE PERDITE NETTE

Art. 29

(Riaggregazione delle perdite nette per il calcolo del *SCR_n/CAT*)

1. L'impresa calcola le perdite al netto degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione ad un livello di granularità che rispecchia le specificità del programma di riassicurazione passiva a norma dell'articolo 19 e riaggrega le componenti nette della perdita per calcolare il *SCR_n/CAT*.

2. Per calcolare le perdite nette di cui al comma 1, l'impresa stima gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione ed applica tali importi alle perdite lorde disaggregate di cui al Titolo III del presente regolamento.
3. Quando i calcoli di cui al comma 2 generano componenti nette di perdita risultanti da diversi livelli di calcolo, l'impresa riaggrega le suddette componenti nette applicando il metodo più adeguato tra quelli di cui all'Allegato I delle Linee Guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita.

Art. 30

(Trattamento dei requisiti di capitale di componenti di calcolo ottenute a livelli di aggregazione inferiori)

1. Nell'aggregazione dei requisiti patrimoniali delle componenti del *SCRn/CAT* di cui all'articolo 29, l'impresa distingue i costi di reintegro dagli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione.
2. Se, ad un dato livello di aggregazione, una data copertura riassicurativa non si applica all'importo combinato degli importi di cui al comma 1, l'impresa suddivide opportunamente i costi utilizzando a tal fine il metodo della "ripartizione" di cui all'articolo 11.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'IMPRESA APPARTENENTE AD UN GRUPPO

Art. 31

(Trattamento degli accordi di riassicurazione interna ad un gruppo)

1. L'impresa che appartiene ad un gruppo, nel calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità, tratta i contratti di riassicurazione passiva che possono esistere con altre imprese del gruppo ("riassicurazione interna") alla stregua di accordi stipulati con soggetti terzi esterni.

Art. 32

(Stima dell'importo recuperabile dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofici cumulativi)

1. Nella stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione che offrono copertura contro le perdite complessive cumulate da diverse imprese del gruppo, ai fini del calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità, l'impresa:
 - a) determina la perdita lorda derivante dall' "evento catastrofico 1 su 200 anni" a livello individuale;
 - b) determina la perdita lorda derivante dall'"evento catastrofico 1 su 200 anni" del *SCRn/CAT* a livello di gruppo;
 - c) stima la totalità degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione a livello di gruppo;
 - d) stima gli importi recuperabili a livello individuale dai contratti di riassicurazione di gruppo in base agli accordi contrattuali, ove esistenti, o stima gli stessi

moltiplicando il rapporto tra gli importi ricavati rispettivamente alle lettere a) e b) per l'importo ricavato in c).

2. L'impresa assicura che il recupero complessivo dai contratti di riassicurazione di cui al comma 1 non superi, nel calcolo delle perdite nette risultanti a livello individuale di cui all'articolo 29, l'importo complessivo possibile secondo i termini e le condizioni degli accordi di trasferimento del rischio.

Art. 33

(Stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofici singoli)

1. Nella stima dell'importo recuperabile da un contratto di riassicurazione di gruppo che offre copertura contro un rischio catastrofico specifico o alcuni rischi catastrofici specifici, l'impresa appartenente al gruppo:
 - b) valuta se i rischi specifici che determinano la perdita lorda a livello individuale sono equivalenti ai rischi specifici che determinano la perdita lorda a livello di gruppo;
 - c) in caso di sufficiente sovrapposizione, stima gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione sulla base del contratto di riassicurazione di gruppo.

**TITOLO VII
DOCUMENTAZIONE E CONVALIDA**

Art. 34

(Documentazione e convalida degli eventi catastrofici)

1. L'impresa, nell'ambito dell'informativa resa ai sensi dell'articolo 47-quater del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, fornisce adeguata giustificazione all'IVASS sull'individuazione degli eventi catastrofici che rilevano per il calcolo di *SCR_n/CAT* nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 309, paragrafo 5, lettera a), e dall'articolo 304, comma 1), lettera b) degli Atti delegati.
2. L'impresa include nella relazione di cui al comma 1 informazioni dettagliate sul processo decisionale che ha portato all'individuazione degli eventi catastrofici, incluse le prove interne di credibilità cui la selezione degli eventi catastrofici pertinenti siano stati sottoposti, e conserva una adeguata documentazione dei dettagli di tale processo.

Art. 35

(Documentazione relativa ai metodi utilizzati per la disaggregazione delle perdite lorde)

1. Nella relazione di cui all'articolo 34, l'impresa descrive, per ogni componente di calcolo del *SCR_n/CAT*, i metodi di disaggregazione delle perdite lorde utilizzati per l'applicazione del programma di riassicurazione.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa include le informazioni sull'approccio metodologico utilizzato e, laddove siano plausibili anche metodi alternativi, sulla valutazione delle alternative intervenuta nel processo decisionale nonché sui calcoli eseguiti per realizzare la disaggregazione.

Art. 36

(Documentazione relativa alle procedure di disaggregazione delle perdite lorde e di riagggregazione delle perdite nette)

1. Nella relazione di cui all'articolo 34, l'impresa documenta l'intero processo seguito per l'applicazione della riassicurazione nel calcolo del *SCRn/CAT*.
2. Ai fini del comma 1 l'impresa descrive:
 - a) il suo programma di riassicurazione;
 - b) i calcoli effettuali per imputare l'effetto di attenuazione del rischio;
 - c) i dettagli relativi all'attribuzione di eventuali importi recuperabili da contratti di riassicurazione ai relativi sottomoduli principali e alle relative componenti di calcolo ad un livello di granularità inferiore;
 - d) i dettagli delle modalità utilizzate per la riagggregazione delle perdite nette per il calcolo del *SCRn/CAT*.
3. Nell'applicazione degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione assunti, l'impresa dimostra nella propria documentazione l'assenza di un doppio conteggio.
4. Qualora l'impresa tenga conto di premi e costi soggetti a conguaglio, tra cui i premi e i costi di reintegro, la documentazione include le giustificazioni sulla metodologia e sulle ipotesi utilizzate per ricavare i suddetti elementi.

TITOLO VIII

ATTRIBUZIONE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE AI GRUPPI DI RISCHIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER IL CALCOLO DEL *SCRMMCAT*

Art. 37

(Attribuzione delle polizze ai gruppi di rischio di responsabilità civile dell'allegato XI degli Atti delegati)

1. L'impresa include:
 - a) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 1 di cui all'allegato XI degli Atti Delegati, le polizze di assicurazione sulla responsabilità civile che forniscono copertura a operatori professionali a fronte di potenziali azioni risarcitorie in sede civile di cui all'orientamento 34, paragrafo 1.65, delle Linee Guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;
 - b) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 2 di cui all'allegato XI degli Atti Delegati, le polizze per la copertura della responsabilità civile dei datori di lavoro in caso di infortunio di un dipendente verificatosi durante il lavoro di cui all'orientamento 35, paragrafo 1.67, delle Linee Guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;
 - c) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 3 di cui all'allegato XI degli Atti Delegati, le polizze per l'assicurazione sulla responsabilità civile di cui all'orientamento 36, paragrafi 1.68 e 1.69, delle Linee Guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;

- d) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 4 di cui all'allegato XI degli Atti Delegati, le polizze che coprono la responsabilità civile di cui all'orientamento 37, paragrafo 1.70, delle Linee Guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;
- e) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 5 di cui all'allegato XI degli Atti Delegati, le polizze di riassicurazione non proporzionale per tutti i gruppi di rischio di responsabilità civile definiti nel medesimo allegato.

Art. 38

(Attribuzione e scomposizione di una copertura assicurativa o riassicurativa proporzionale sulla responsabilità civile)

1. Se una copertura assicurativa o riassicurativa proporzionale sulla responsabilità civile è venduta in un unico prodotto assemblato che comprende coperture che rientrano in più di uno dei gruppi di rischio di cui all'articolo 37, l'impresa scompone il contratto e attribuisce i premi di ogni copertura al gruppo di rischio più appropriato.
2. L'IVASS può richiedere all'impresa di fornire la prova e le motivazioni per le attribuzioni di cui al comma 1.
3. L'impresa effettua la scomposizione di cui al comma 1 sulla base di valutazioni che rispettano il criterio di proporzionalità.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CALCOLI A LIVELLO DI GRUPPO

Art. 39

(Disposizioni applicabili ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo)

1. L'ultima società controllante italiana applica, ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo di cui all'articolo 216-ter del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, le disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. Ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo di cui al comma 1, l'ultima società controllante italiana tiene conto dell'effetto di attenuazione del rischio della riassicurazione infragruppo, laddove essa ha impatto sulla stima degli importi recuperabili da riassicuratori esterni al gruppo.
3. Nell'ambito dell'informativa resa ai sensi dell'articolo 216-octies del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 372, paragrafo 1, degli Atti Delegati, l'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS le informazioni individuate dagli articoli 34, 35 e 36 del presente regolamento a livello di gruppo.

**TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 40
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1 – ALLEGATO ESEMPLIFICATIVO

Gli allegati al presente regolamento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Regolamenti

Regolamento n. 32 del 9 novembre 2016

Regolamento concernente la valutazione del rischio e della solvibilità di cui al titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa), capo I (Disposizioni generali), sezione II (Sistema di governo societario), articolo 30-ter, e al titolo XV (Vigilanza sul gruppo), capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-ter del Codice delle assicurazioni private — modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all'implementazione nazionale delle Linee Guida EIOPA sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 30, 30-ter, 215-bis e 215-ter del Codice.

VISTO il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, il Titolo I, Capo IX, Sezioni 1, articolo 262, il Capo XIII, Sezione 1 articoli 304, 306, 308 e Sezione 2, articolo 312 e il Titolo II, Capo IV, articoli 372 e 373;

VISTE le Linee guida emanate da EIOPA in tema di valutazione interna del rischio e della solvibilità;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II – PRINCIPI ED ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE INTERNA DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITA' DELL'IMPRESA

CAPO I - PRINCIPI E RUOLO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ

- Art. 4 (Valutazione interna del rischio e della solvibilità - ORSA)
- Art. 5 (Ruolo dell'organo amministrativo)

CAPO II – ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ

- Art. 6 (Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale)
- Art. 7 (Utilizzo di criteri e ipotesi diverse di rilevazione e valutazione del fabbisogno di solvibilità globale)
- Art. 8 (Valutazione dell'osservanza nel continuo dei requisiti patrimoniali obbligatori e dei requisiti in materia di riserve tecniche)
- Art. 9 (Valutazione degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità)
- Art. 10 (Valutazione specifica degli attivi delle sedi secondarie nella valutazione dei rischi e della solvibilità)

CAPO III – OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'IVASS

- Art. 11 (Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità dell'impresa).

TITOLO III - VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ DI GRUPPO

CAPO I – PRINCIPI E RUOLO DELLA VALUTAZIONE

- Art. 12 (Valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo – ORSA di gruppo)

CAPO II – ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE DI GRUPPO

- Art. 13 (Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale e requisiti patrimoniali obbligatori del gruppo)
- Art. 14 (Requisiti specifici in caso di documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità)

CAPO III – OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'IVASS

Art. 15 (Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo)

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 (Disposizioni transitorie)

Art. 17 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 30, comma 7, 191 e 215-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento delegato n. 35 del 2015 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
 - a) “Codice”, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
 - b) “Atti delegati”, il Regolamento delegato 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
 - c) “impresa”, l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione e di riassicurazione italiana; da intendersi la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
 - d) “Ultima società controllante italiana”, l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, del Codice;
 - e) “Organo amministrativo”, il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il Rappresentante generale;
 - f) “Alta direzione”, l'amministratore delegato, il direttore generale nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;
 - g) “Valutazione del rischio e della solvibilità (cd. ORSA)”, la valutazione interna attuale e prospettica dei rischi e della solvibilità dell'impresa;

- h) “Relazione ORSA per il supervisore” (cd. ORSA supervisory report), la relazione all’autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all’articolo 306 degli Atti delegati;
- i) “Valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo (cd. ORSA di gruppo)”, valutazione attuale e prospettica dei rischi effettuata a livello di gruppo.
- l) “documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità (cd. Singolo documento ORSA)”, un’informativa di vigilanza della valutazione attuale e prospettica dei rischi e della solvibilità, elaborata in un unico documento, avente per oggetto la valutazione del rischio e della solvibilità effettuata a livello di gruppo e a livello di alcune imprese controllate del gruppo alla stessa data e nello stesso periodo di riferimento, come previsto dall’art. 215-ter del Codice.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia;
 - b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
 - e) alle ultime società controllanti italiane.

TITOLO II – PRINCIPI ED ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE INTERNA DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITA’ DELL’IMPRESA

Capo I
(Principi e ruolo della valutazione del rischio e della solvibilità)

Art. 4
(Valutazione del rischio e della solvibilità - ORSA)

1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 30-ter del Codice, l’impresa effettua l’ORSA, in un’ottica attuale e prospettica:
 - a. almeno con cadenza annuale (cd. *regular* ORSA) con riferimento alla chiusura dell’esercizio (31 dicembre);
 - b. e, comunque, ogni volta (cd. *non-regular* ORSA) che si presentano circostanze che potrebbero modificare in modo significativo il proprio profilo di rischio.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, elabora processi e procedure con tecniche appropriate e adeguate, commisurate alla struttura organizzativa e al sistema di gestione del rischio della stessa, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all’attività svolta.
3. Nell’ORSA, l’impresa considera tutti i rischi inerenti alla propria attività individuando quelli significativi, intendendo per tali i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilità dell’impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali, e determina le corrispondenti esigenze di capitale. Ove possibile, l’impresa considera le interrelazioni tra i rischi, valutandoli sia singolarmente sia su base aggregata.

4. I processi di valutazione dei rischi di cui al comma 2 sono rivisti su base continuativa, per tenere conto sia delle intervenute modifiche nella natura, nella portata e nella complessità dell'attività dell'impresa e nel contesto di mercato, sia dell'insorgenza di nuovi rischi o del cambiamento di quelli esistenti. Particolare attenzione è posta alla valutazione dei rischi nascenti dall'offerta di nuovi prodotti o dall'ingresso in nuovi mercati.
5. La procedura di censimento dei rischi, le metodologie di valutazione e misurazione dei rischi nonché i relativi risultati sono adeguatamente tracciati e documentati.
6. La documentazione dell'ORSA è costituita quantomeno da:
 - a) la politica di cui all'articolo 5;
 - b) il mantenimento di evidenze che consentano la ricostruzione del processo seguito per ciascuna valutazione, assicurando la tracciabilità dei giudizi e delle informazioni su cui questi si fondano. Il contenuto minimale di dette evidenze è riassunto nell'allegato 2 del presente Regolamento;
 - c) una informativa interna, il cui livello di dettaglio è definito dall'impresa;
 - d) una relazione ORSA per il supervisore di cui all'articolo 306 degli Atti delegati.
7. In coerenza con l'integrazione della valutazione del rischio e della solvibilità nella strategia operativa dell'impresa, di cui all'articolo 30-ter, comma 1, del Codice, l'impresa valuta le proprie strategie alla luce dei risultati ottenuti a seguito della valutazione dei rischi e della solvibilità e delle conoscenze acquisite durante il processo di questa valutazione almeno per quanto concerne:
 - a) la gestione del capitale;
 - b) il *business plan*;
 - c) lo sviluppo e la progettazione dei prodotti.
8. Qualora l'impresa ritenga di considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella di cui al comma 1, lettera a, deve darne comunicazione all'IVASS almeno 60 giorni prima della menzionata data di riferimento, motivando tale scelta ed evidenziando che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio dell'impresa. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
9. La data di riferimento individuata con le modalità di cui al comma 8 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.

Art. 5

(Ruolo dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo partecipa attivamente al processo di valutazione del rischio e della solvibilità. Approva la politica di valutazione dei rischi e della solvibilità, i criteri e le metodologie seguite per le valutazioni dei rischi e della solvibilità, con particolare riguardo a quelli significativi.
2. La politica di valutazione dei rischi e della solvibilità, di cui al comma 1, include almeno i contenuti di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.

3. Le risultanze dell'ORSA, assieme all'evidenza delle metodologie utilizzate, sono trasmesse all'organo amministrativo che, dopo averle discusse e approvate, le comunica all'alta direzione e alle strutture interessate, unitamente alle conseguenti determinazioni cui lo stesso è pervenuto, con adeguato livello di dettaglio.
4. L'organo amministrativo approva altresì la relazione ORSA per il supervisore.

Capo II
(Elementi della valutazione del rischio e della solvibilità)

Art. 6

(Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale)

1. Nell'ambito dell'ORSA, l'impresa valuta il fabbisogno complessivo di solvibilità di cui all'articolo 30-ter del Codice e secondo quanto previsto dall'articolo 262 degli Atti delegati, anche in un'ottica di medio o lungo termine, fornendo una quantificazione del fabbisogno stesso e una descrizione delle ulteriori misure di gestione del rischio, non riconducibili ai presidi patrimoniali, inclusa l'applicazione di tecniche di mitigazione del rischio, ritenute necessarie per far fronte a tutti i rischi significativi, indipendentemente dal fatto che questi siano quantificabili.
2. L'impresa sottopone i rischi individuati come significativi a una serie sufficientemente ampia di prove di stress o analisi di scenari, al fine di fornire una base adeguata per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale.
3. Nell'ambito della descrizione di cui al comma 1, qualora alcuni rischi siano gestiti attraverso tecniche di mitigazione, l'impresa deve chiarire quali rischi vengano gestiti mediante le suddette tecniche e le relative ragioni sottostanti
4. La valutazione del fabbisogno complessivo di solvibilità include considerazioni sulla sufficienza della proprie risorse finanziarie, che devono tener conto:
 - a) della qualità e della volatilità dei fondi propri, con particolare riguardo alla loro capacità di assorbimento di perdite sotto diversi scenari;
 - b) della concreta realizzabilità dei piani di gestione e acquisizione del capitale, qualora necessario.

Art. 7

(Utilizzo di criteri e ipotesi diverse di rilevazione e valutazione
del fabbisogno di solvibilità globale)

1. Qualora per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale l'impresa utilizzi principi di rilevazione e valutazione diversi da quelli definiti all'art. 35-quater del Codice e all'art. 9 degli Atti Delegati, essa, nella relazione ORSA per il Supervisore:
 - a) illustra oltre agli elementi di cui all'articolo 263 degli Atti delegati, anche le ragioni per cui l'utilizzo di questi principi possa garantire una migliore considerazione del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di una sana e prudente gestione dell'attività;
 - b) riporta una stima quantitativa dell'impatto sulla valutazione del fabbisogno di solvibilità globale derivante dall'utilizzo di questi principi.

Art. 8

(Valutazione dell'osservanza nel continuo dei requisiti patrimoniali obbligatori e dei requisiti in materia di riserve tecniche)

1. La valutazione del rischio e della solvibilità, include l'analisi sulla capacità di rispettare nel continuo i requisiti patrimoniali obbligatori di cui all'articolo 30-ter (co. 2, lett.b) del Codice. Al riguardo, l'impresa considera:
 - a) potenziali future variazioni significative del profilo di rischio e conseguenti potenziali effetti nel calcolo dei futuri requisiti patrimoniale di solvibilità (SCR) e requisiti patrimoniali minimi (MCR);
 - b) quantità e qualità dei fondi propri per l'intero periodo di pianificazione;
 - c) composizione dei fondi propri, in più livelli, e come tale composizione possa cambiare in relazione alle date di rimborso, alle restituzioni e alle scadenze durante il periodo cui il *business plan* si riferisce.

2. L'ORSA include anche la valutazione dell'osservanza, su base continuativa, dei requisiti in materia di riserve tecniche previste dal Titolo III, Capo II del Codice.
A tal fine la funzione attuariale:
 - a) accerta, nel continuo, che l'impresa rispetti i requisiti inerenti al calcolo delle riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II del Codice;
 - b) individua i rischi potenziali derivanti dalle incertezze associate a tale calcolo.

Art. 9

(Valutazione degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità)

1. L'impresa, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 30-ter, comma 2 lettera c) del Codice, valuta se il profilo di rischio si discosta dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e se tali scostamenti sono significativi. L'impresa può dapprima effettuare un'analisi qualitativa e, qualora tali scostamenti si dimostrino significativi, integrare l'analisi con appropriati approfondimenti di natura quantitativa.

2. Se, in esito all'analisi di cui al comma 1, è confermata la sussistenza di scostamenti significativi tra il profilo di rischio dell'impresa e le ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, l'impresa valuta le modalità con cui affrontare tali scostamenti, che includono:
 - a) perseguire un allineamento con le ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;
 - b) ove possibile, richiedere l'utilizzo di USP;
 - c) sviluppare un modello interno, completo o parziale, per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;
 - d) ridurre l'esposizione ai rischi dell'impresa.

Art. 10

(Valutazione specifica degli attivi delle sedi secondarie nella valutazione dei rischi e della solvibilità)

1. Le sedi secondarie di cui all'articolo 3, lettera b), includono nell'ORSA, la valutazione della permanente disponibilità di attivi assegnati alla sede secondaria. Al riguardo, l'analisi dovrà estendersi ai rischi relativi all'efficacia degli accordi contrattuali che riservano gli attivi della sede secondaria al soddisfacimento dei creditori assicurativi e degli altri eventuali creditori preferenziali, secondo il rispettivo grado di prelazione.

Capo III
(Obblighi informativi nei confronti dell'IVASS)

Art. 11

(Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità dell'impresa)

1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 312, comma 1, lettera b degli Atti delegati, l'impresa trasmette all'IVASS, annualmente, la relazione ORSA per il supervisore, entro le due settimane successive alla approvazione da parte dell'organo amministrativo delle risultanze dell'ORSA.
2. La trasmissione di cui al comma 1 avviene entro i termini indicati dall' articolo 312, comma 1, lettera c, degli Atti delegati per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali. Qualora l'impresa intenda inoltrarla in data diversa, dovrà comunicarlo all'IVASS almeno 60 giorni prima dei termini per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali, motivando tale scelta. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'impresa tenuto conto di quanto disciplinato nell'articolo 306 degli Atti delegati, redige la relazione ORSA per il Supervisore, in coerenza con i principi dell'articolo 30-ter comma 7 del Codice, seguendo la struttura di cui all'allegato 3.
4. La data di trasmissione individuata con le modalità di cui al comma 2 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.

TITOLO III
Valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo

Capo I
(Principi e ruolo della valutazione)

Art. 12

(Valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo – ORSA di gruppo)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 215-ter del Codice e tenuto conto dell'articolo 372 degli Atti delegati, l'ultima società controllante italiana effettua, con cadenza almeno annuale e con riferimento alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre), la valutazione dei rischi e della solvibilità di gruppo tenendo conto dei principi di cui al Titolo II del presente Regolamento, della struttura del gruppo e del relativo profilo di rischio.
2. L'ORSA di gruppo include i rischi significativi derivanti da tutte le entità che fanno parte del gruppo.
3. Ai fini dell'ORSA di gruppo, l'ultima società controllante italiana definisce un processo per la valutazione dei rischi a livello di gruppo, che includa anche quelli derivanti da imprese con sede legale in Stati terzi, da società non soggette a normative di settore e da altre società soggette a specifica normativa di settore. Detta valutazione tiene conto delle interdipendenze tra i rischi.
4. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 215-ter, l'ultima società controllante italiana comunica all'IVASS, almeno 60 giorni prima della data di riferimento di cui al comma 1, l'intenzione di trasmettere un documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità, motivando tale scelta e che deve comunque includere anche le informazioni richieste per le imprese controllate.
5. L'IVASS, in coerenza con le disposizioni dell' articolo 215-ter, del Codice effettua le proprie valutazioni in ordine all'intenzione di esercizio della facoltà di cui al comma 3 del citato articolo, tenendo conto anche dell'opinione dei membri del collegio dei supervisori che sia eventualmente costituito per la vigilanza sul gruppo. L'IVASS entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comunica all'ultima società controllante italiana l'esistenza di eventuali motivi ostativi all'esercizio della facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 215-ter.
6. L'esercizio della facoltà di cui al comma 4, una volta comunicato, si considera esteso anche agli esercizi successivi fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima società controllante italiana, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS. Una nuova comunicazione sarà comunque necessaria nel caso di variazioni delle informazioni trasmesse all'IVASS ai sensi dell'articolo 14.
7. Qualora l'ultima società controllante italiana ritenga di considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'IVASS almeno 60 giorni prima della menzionata data di riferimento, motivando tale scelta ed evidenziando che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio del gruppo. L'IVASS comunica all'ultima società controllante l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. La data di riferimento individuata con le modalità di cui al comma 7 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima società controllante, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.

Capo II
(Elementi della valutazione di gruppo)

Art. 13

(Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale e requisiti patrimoniali obbligatori del gruppo)

1. L'ultima società controllante italiana valuta in modo adeguato l'impatto di tutti i rischi specifici del gruppo e le interdipendenze all'interno del gruppo, nonché l'impatto di questi rischi e delle interdipendenze sul fabbisogno di solvibilità globale; nel far ciò, essa tiene conto delle caratteristiche specifiche del gruppo e della possibilità che alcuni rischi possono intensificarsi a livello di gruppo.
2. Coerentemente con i principi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, l'ultima società controllante italiana include nelle evidenze relative all'ORSA di gruppo una descrizione delle modalità con cui sono stati presi in considerazione i seguenti fattori per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale e per la verifica della conformità, nel continuo, dei requisiti patrimoniali obbligatori, tra cui:
 - a) l'individuazione delle possibili fonti di capitale all'interno del gruppo e l'individuazione del potenziale fabbisogno di capitale supplementare;
 - b) la valutazione della disponibilità, della trasferibilità o della fungibilità del capitale o dei fondi propri;
 - c) riferimenti a eventuali trasferimenti di capitali o fondi propri all'interno del gruppo, tali da avere un impatto significativo su un'entità del gruppo, e valutazione sulle relative conseguenze di detti trasferimenti;
 - d) l'allineamento delle strategie individuali con quelle stabilite a livello di gruppo;
 - e) i rischi specifici cui il gruppo potrebbe essere esposto, includendo ove previsti e se significativi:
 1. il rischio di contagio nel gruppo di situazioni di crisi emerse in una specifica entità;
 2. i rischi derivanti da rapporti infragruppo, con particolare riguardo a partecipazioni, riassicurazione, prestiti esternalizzazione;
 3. i rischi operativi legati alla complessità della struttura del gruppo;
 4. i rischi derivanti dalla complessità della struttura del gruppo.
 - f) la ragionevolezza degli effetti di diversificazione tra i diversi rischi applicati, a livello di gruppo e l'impatto di tali effetti sul fabbisogno di solvibilità globale.
3. Nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale del gruppo, l'ultima società controllante italiana include i rischi dell'attività in paesi terzi con modalità coerenti con quelle utilizzate per l'attività nello Spazio economico europeo, rivolgendo particolare attenzione alla valutazione della trasferibilità e della fungibilità del capitale.

Art. 14

(Requisiti specifici in caso di documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità)

1. Qualora l'ultima società controllante italiana abbia richiesto di esercitare la facoltà di cui all'articolo 215-ter, comma 3, nella medesima richiesta, l'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS:
 - a) un elenco delle imprese controllate per le quali le valutazioni individuali previste dall'articolo 30 ter del Codice, sono oggetto del documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità, compresa la ragione della scelta effettuata;
 - b) oltre la motivazione della richiesta, la descrizione di come vengono soddisfatti i requisiti di governance a livello di tali imprese e, in particolare, di come gli organi amministrativi delle imprese controllate sono coinvolti nel processo di valutazione e nell'approvazione del risultato;
 - c) una descrizione di come il singolo documento ORSA sia organizzato, al fine di consentire all'IVASS di separare le valutazioni individuali per le altre autorità di vigilanza nel collegio;
 - d) ove necessario, un'indicazione specifica sulle traduzioni richieste, con particolare attenzione alla tempistica e al contenuto.

Capo III

(Obblighi Informativi nei confronti dell'IVASS)

Art. 15

(Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo)

1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 373 degli Atti delegati, l'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS, entro due settimane dalla approvazione da parte dell'organo amministrativo delle risultanze dell'ORSA di gruppo, la relazione sull'ORSA di gruppo per il Supervisore. Detta relazione inviata all'IVASS in qualità di Autorità di vigilanza del gruppo riporta i contenuti di cui all'allegato 3 ed è redatta nella stessa lingua della relazione periodica di gruppo di cui all'articolo 372 degli Atti delegati.
2. La trasmissione di cui al comma 1 avviene entro i termini indicati dall'articolo 373 degli Atti delegati per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali. Qualora l'ultima società controllante italiana intenda inoltrarla in data diversa, dovrà comunicarlo all'IVASS almeno 60 giorni prima dei termini menzionati, motivando tale scelta. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La data di trasmissione individuata con le modalità di cui al comma 2 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima società controllante, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.
4. Qualora sia stato redatto un singolo documento ORSA, l'ultima società controllante italiana assicura, ove vi sia stata richiesta da parte di un membro (o nuovo membro) del collegio dei supervisori, che sia fornita al membro richiedente una tempestiva traduzione nella lingua ufficiale di tale Stato membro, della parte dell'informativa relativa all'ORSA concernente l'impresa controllata.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 16
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, con riguardo all'ORSA relativa ai dati 2016, i termini di cui ai seguenti articoli sono così prorogati:
 - a. Il termine ultimo per la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 8, è fissato al 31 gennaio 2016. Resta ferma l'esigenza di motivare tale scelta ed evidenziare che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio dell'impresa. Rimangono fermi i termini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (30 giorni dal ricevimento della comunicazione).
 - b. Il termine ultimo per la comunicazione di cui all'articolo 12, comma 4, relativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 215-ter, comma 3 del Codice, è fissato al 31 gennaio 2016. Rimangono ferme le restanti disposizioni dell'articolo nonché i termini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (60 giorni dal ricevimento della comunicazione);
 - c. Il termine ultimo per la comunicazione di cui all'articolo 12, comma 7, è fissato al 31 gennaio 2016. Resta ferma l'esigenza di motivare tale scelta ed evidenziare che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio del gruppo. Rimangono fermi i termini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (30 giorni dal ricevimento della comunicazione).
 - d. La trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità di cui agli articoli 11, comma 2, e 15, comma 2, avviene rispettivamente entro il 5 giugno 2017, per l'impresa, ed entro il 17 luglio 2017 per il gruppo. Rimane fermo l'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1 e all'articolo 15, comma 1.

Art. 17
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1 – POLITICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLA SOLVIBILITÀ – CONTENUTO MINIMALE
ALLEGATO 2 – EVIDENZA DI CIASCUNA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLA SOLVIBILITÀ
ALLEGATO 3 – CONTENUTO MINIMALE DELLA RELAZIONE ORSA PER IL SUPERVISORE

Gli allegati al presente regolamento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Regolamenti

2. PROVVEDIMENTI

2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 51 del 18 novembre 2016

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2017 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni Private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO in particolare l'articolo 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO lo Statuto dell'IVASS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

RILEVATO che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2015 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 3,66%;

DISPONE

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2017 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 3,66% dei predetti premi.

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'IVASS.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 52 del 23 novembre 2016

**Sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari -
Seconda sezione**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l'articolo 331, comma 3, in materia di costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII, Capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e in particolare l'articolo 6 recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 45 del 3 maggio 2016 con il quale è stata disposta la nomina dei componenti della seconda Sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 331, comma 3, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni private;

VISTA la nota del 21 novembre 2016 con la quale la Prof.ssa Anna Moscarini, componente della seconda sezione del Collegio di Garanzia in qualità di esperto in materia assicurativa, ha rassegnato le proprie dimissioni;

VISTA la necessità di provvedere alla sostituzione della Prof.ssa Anna Moscarini con la nomina di un nuovo componente esperto in materia assicurativa;

SENTITE, ai sensi dell'art. 331, comma 3 del Codice delle Assicurazioni private, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Nomina)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il prof. **Ciro Corvese** è nominato componente della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, in qualità di esperto assicurativo, in sostituzione della Prof.ssa **Anna Moscarini**, dimissionaria.

Art. 2

(Durata)

Il mandato del prof. **Ciro Corvese** ha termine di scadenza corrispondente a quello dei componenti della seconda sezione del Collegio di Garanzia nominati con Provvedimento IVASS n. 45 del 3 maggio 2016, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e delle successive disposizioni di attuazione.

Il mandato è rinnovabile per una sola volta a norma di legge.

Art. 3

(Pubblicazione ed efficacia)

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'IVASS ed è efficace a partire dal 1 dicembre 2016.

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0208986/16 del 9 novembre 2016

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'assunzione del controllo totalitario di concerto di Ergo Assicurazioni S.p.A. da parte del sig. Claus Henrik Stenbaek e della sig.ra Sarah Emilia Van de Water, per il tramite di DARAG Emanuelli Ltd. Provvedimento.

Con istanza presentata in data 18 luglio 2016 Darag Emanuelli Limited, potenziale acquirente diretto, e Claus Henrik Stenbaek e Sarah Emilia Van de Water, quali potenziali soggetti che di concerto acquisirebbero indirettamente attraverso la catena partecipativa sovrastante Darag Emanuelli Limited il controllo di Ergo Assicurazioni S.p.A., hanno presentato istanza di autorizzazione all'acquisto dell'intero capitale sociale di Ergo Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del richiamato decreto legislativo, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'assunzione del controllo dell'impresa in argomento.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il sig. Claus Henrik Stenbaek e la sig.ra Sarah Emilia Van de Water ad assumere di concerto il controllo di Ergo Assicurazioni S.p.A., per il tramite di DARAG Emanuelli Ltd.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 0210839/16 del 11 novembre 2016

Holmo S.p.A. – Rigetto dell’istanza di autorizzazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68, 210-bis e 210-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in relazione alla partecipazione qualificata del 23,50% in Finsoe s.p.a.. Provvedimento.

A seguito dell’istanza di autorizzazione, presentata il 7 luglio 2016 da Holmo s.p.a., l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento prot n. 0210839/16 dell’11 novembre 2016 ha rigettato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68, 210-bis e 210-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, l’istanza di autorizzazione presentata da Holmo s.p.a. in relazione alla partecipazione qualificata in Finsoe s.p.a. eccedente la quota prevista dal comma 1 del medesimo art. 68 del d. lgs. n. 209/2005 e ha disposto l’applicazione dell’art. 74 del d. lgs. n. 209/2005, specificando che l’obbligo di alienazione della partecipazione eccedente l’indicata quota dovrà essere adempiuto entro il termine di 18 mesi, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento.

Provvedimento n. 0214274/16 del 16 novembre 2016

Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. – Autorizzazione, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ad estendere l’attività assicurativa in alcuni rami danni. Provvedimento.

Con istanza del 18 dicembre 2015, da ultimo integrata in data 7 novembre 2016, Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione all’estensione dell’esercizio dell’attività assicurativa nei seguenti rami di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209: 1. infortuni, 8. incendio ed elementi naturali (limitatamente a incendio, fulmine, esplosione e scoppio) e 18. assistenza.

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione all’estensione dell’esercizio dell’attività assicurativa.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ad estendere l’esercizio dell’attività assicurativa nei seguenti rami di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209: 1. infortuni, 8. incendio ed elementi naturali (limitatamente a incendio, fulmine, esplosione e scoppio) e 18. assistenza.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0218224/16 del 22 novembre 2016

Helvetia Vita Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. e Nationale Suisse Vita Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap 18 febbraio 2008, n. 14, alla fusione per incorporazione di Nationale Suisse Vita Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. in Helvetia Vita Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., con sede in Milano. Provvedimento.

Con comunicazione del 2 agosto 2016, da ultimo integrata con nota del 15 novembre 2016, le imprese in oggetto hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap 18 febbraio 2008 n. 14, alla fusione per incorporazione di Nationale Suisse Vita Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. in Helvetia Vita Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., con sede in Milano.

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap 18 febbraio 2008 n. 14, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione alla fusione di cui all’oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap 18 febbraio 2008 n. 14, la fusione per incorporazione di Nationale Suisse Vita Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. in Helvetia Vita Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., entrambe con sede in Milano.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 0218225/16 del 22 novembre 2016

Poste Vita S.p.A.. Istanza di autorizzazione al rimborso di un prestito subordinato a scadenza indeterminata ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. (d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 4 ottobre 2016 Poste Vita S.p.A. ha trasmesso, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. (d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, l'istanza di autorizzazione del rimborso di un prestito subordinato a scadenza indeterminata per € 150 milioni sottoscritto da Poste Italiane S.p.A. in data 20 settembre 2011.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. (d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione del rimborso del citato prestito subordinato a scadenza indeterminata.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza il rimborso del prestito subordinato a scadenza indeterminata per € 150 milioni sottoscritto da Poste Italiane S.p.A. in data 20 settembre 2011.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 0219945/16 del 24 novembre 2016

Autorizzazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68, 210-bis e 210-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in relazione alla partecipazione qualificata del 34,39% in Finsoe s.p.a.. Provvedimento.

Con nota pervenuta il 20 luglio 2016 Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in relazione alla partecipazione qualificata del 34,39% in Finsoe s.p.a., società di partecipazione finanziaria mista al vertice del conglomerato finanziario Unipol. L'avvio del procedimento è stato comunicato dall'Istituto con nota del 22 luglio 2016.

All'esito dell'istruttoria, considerati tutti gli elementi informativi acquisiti, questo Istituto ritiene che la società istante possieda i requisiti di cui all'art. 68, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Tanto premesso l'IVASS, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza, ai sensi degli artt. 68, 210-bis e 210-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la società Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa a detenere la partecipazione qualificata in Finsoe s.p.a..

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

4. IMPRESE IN L.C.A.

4.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI

EURO LLOYD ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Napoli

Ai sensi dell'art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si da notizia che, in data 6 dicembre 2016, il commissario liquidatore della Euro Lloyd S.P.A., con sede in Napoli, avv. prof. Nicola Rocco di Torrepadula, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli, Sezione fallimentare, del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto finanziario e del riparto finale della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall'IVASS in data 27 ottobre 2016.

Le somme dei creditori irreperibili o di coloro che non forniranno le coordinate bancarie per effettuare i pagamenti verranno depositate presso la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Consap s.p.a. alla quale potranno essere richieste dagli interessati.

* * * * *

NORDEST ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Genova

Ai sensi dell'art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si da notizia che, in data 15 dicembre 2016, il commissario liquidatore della Nordest Assicurazioni S.P.A., con sede in Genova, dott. Alessandro Lualdi, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Genova Sezione fallimentare, del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto finanziario e del riparto finale della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall'IVASS in data 6 dicembre 2016.

Le somme dei creditori irreperibili o di coloro che non forniranno le coordinate bancarie per effettuare i pagamenti verranno depositate presso la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Consap s.p.a. alla quale potranno essere richieste dagli interessati.

5. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 303 del 10 novembre 2016	Decisione (UE) 2016/1966 del Consiglio del 20 settembre 2016 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie).
C 417 dell'11 novembre 2016	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali Relazione sui conti annuali relativi all'esercizio 2015.
L 309 del 16 novembre 2016	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione del 10 novembre 2016 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre fino al 30 dicembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.
C 422 del 17 novembre 2016	Provvedimenti di risanamento Decisione relativa a provvedimenti di risanamento nei confronti di International Life General Insurance SA.
C 437 del 25 novembre 2016	Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 12 ottobre 2016 che modifica la Decisione CERS/2011/1 che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico.
L 323 del 29 novembre 2016	Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9.

6. ALTRE NOTIZIE

6.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Tryg Garantiforsikring A/S a Tryg Forsikring A/S, entrambe con sede in Danimarca.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza danese, Finanstilsynet, ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni da Tryg Garantiforsikring A/S a Tryg Forsikring A/S, entrambe con sede in Danimarca, con effetto 3 novembre 2016.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

